



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Ripartizione Affari Generali ed Istituzionali
Area Affari Generali
Ufficio Atti normativi ed Affari Generali
Settore Atti Normativi

Decreto n. 117

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 88 del 12 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 105 del 7 maggio 2012, Supplemento ordinario n. 93;
- VISTO** il D.R. n. 163 del 6 giugno 2012, con il quale è stato istituito il Dipartimento di Scienze Umane, con sede a Potenza;
- VISTO** il D.R. n. 285 del 2 agosto 2012, con il quale il prof. Paolo Augusto MASULLO è stato nominato Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, per il quadriennio accademico 2012-2016;
- VISTO** il D.R. n. 291 del 2 agosto 2012, con il quale è stato attivato il Dipartimento di Scienze Umane ed è stato costituito il relativo Consiglio;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Senato accademico nella seduta del 30 ottobre 2012, con la quale è stato approvato lo schema tipo del *"Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti/Scuole"*, predisposto da un apposito gruppo di lavoro nominato dal medesimo Consesso nella seduta del 24 luglio 2012;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane nella seduta del 23 gennaio 2013, con la quale è stata approvata, a maggioranza assoluta dei propri componenti, la bozza del Regolamento di funzionamento del medesimo Dipartimento;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Senato accademico nella seduta del 14 marzo 2013, con la quale è stato affidato a un ulteriore gruppo di lavoro il compito di omogeneizzare i regolamenti di tutte le strutture primarie;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Senato accademico nella seduta del 28 marzo 2013, con la quale è stato approvato il *Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane*, subordinatamente all'acquisizione del parere del Consiglio di amministrazione;
- ACQUISITO** il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso nella seduta del 9 aprile 2013,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DECRETA

Art. 1

E' emanato il "*Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane*", nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il "*Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane*" entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Art. 3

Con apposito decreto rettorale, dalla data di entrata in vigore dei Regolamenti di funzionamento di tutte le Strutture primarie, sarà disposta l'abrogazione della "*Parte generale*" dei "*Regolamenti delle Facoltà e dei relativi corsi di studio*" delle preesistenti Facoltà.

Potenza,

15 APR. 2013

IL RETTORE

(Prof. Mauro FIORENTINO)





Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane (DiSU)

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 44 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane, nel seguito denominato Dipartimento.

Articolo 2 Compiti e attività

1. Il Dipartimento persegue le finalità previste dal Decreto Rettorale di istituzione e svolge i compiti previsti dagli articoli 21 e 22 dello Statuto dell'Ateneo, nonché quelli demandati dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dagli altri regolamenti di ateneo e da specifiche leggi.

2. Il Dipartimento garantisce ad ogni professore e ricercatore ad esso afferente l'esercizio effettivo della libertà di ricerca e di insegnamento, mettendo a loro disposizione, in relazione alle esigenze e alla disponibilità, spazi, fondi, attrezzature e la collaborazione del personale tecnico-amministrativo.

Articolo 3 Modifica denominazione e/o finalità del Dipartimento

1. La denominazione e/o le finalità del Dipartimento possono essere modificate.

2. La modifica della denominazione e/o delle finalità del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, su motivata proposta del Consiglio del Dipartimento, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Dipartimento programma, sostiene e promuove le attività didattiche e scientifiche di ogni grado e livello, proprie delle aree delle Scienze Umane, curandone il coordinamento e la gestione.

Articolo 4 Articolazione in Unità

1. Il Dipartimento può essere organizzato in Unità, comunque denominate, finalizzate alla promozione di azioni e servizi per la ricerca e per il trasferimento tecnologico e delle conoscenze in ambiti più omogenei per discipline o per temi, senza ulteriore aggravio di spesa per l'Ateneo e



senza dar luogo a diritto di rappresentanza.

2. La costituzione delle Unità è deliberata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta di almeno 10 professori e ricercatori di ruolo. Nella proposta dovranno essere indicate la durata, le finalità e le funzioni dell'Unità, nonché il nominativo del professore o ricercatore che assumerà le funzioni di coordinatore.
3. Ciascuna Unità è istituita con provvedimento del Direttore, con il quale è nominato, altresì, il Coordinatore. Successive nomine del Coordinatore sono effettuate con provvedimento del Direttore, su proposta di almeno 10 componenti l'Unità di ricerca.
4. Le Unità non possono essere composte da un numero di professori e ricercatori inferiore a 10, salvo casi eccezionali debitamente documentati.
5. Le Unità, per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 1, formulano proposte alla Commissione di ricerca, ove istituita, e/o al Consiglio di direzione.
6. Le Unità, inoltre, svolgono i compiti eventualmente ad esse delegati dal Consiglio del Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 8, comma 5.

Articolo 5

Organi di governo del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio.

Articolo 6

Altri Organi del Dipartimento

1. Nel Dipartimento, oltre agli organi di cui all'articolo 5, sono istituiti:

- a) il Consiglio di Direzione;
- b) la Commissione Paritetica docenti-studenti;
- c) uno o più Consigli di Corso di Studio;

Possono, inoltre, essere istituite:

- a) la Commissione Didattica;
- b) la Commissione di Ricerca.

2. Il Consiglio del Dipartimento può istituire, altresì, una Commissione didattica Interstruttura e uno o più Consigli di Corso di Studio Interstruttura in concorso con altre Strutture Primarie.



Articolo 7

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento e svolge le funzioni demandategli dall'articolo 24 dello Statuto dell'Ateneo, dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dagli altri regolamenti di ateneo e da specifiche leggi.
2. Il Direttore è eletto secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 53 dello Statuto dell'Ateneo, con le modalità stabilite nel Regolamento generale di ateneo.
3. Il Direttore designa il Direttore Vicario secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, dello Statuto dell'Ateneo.

Articolo 8

Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento, organo di programmazione e di gestione, esercita le attribuzioni che ad esso sono demandate dall'articolo 25 dello Statuto dell'Ateneo, dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dagli altri regolamenti di Ateneo e da specifiche leggi.
2. Il Consiglio del Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, e dall'articolo 29, comma 3, dello Statuto dell'Ateneo, delega ai Consigli dei Corsi di Studio l'adozione delle delibere relative alle seguenti materie:
 - a) piani di studio individuali,
 - b) percorsi formativi personalizzati per gli studenti part-time;
 - c) riconoscimento dei crediti formativi universitari nei trasferimenti da altri atenei e nei passaggi tra corsi di studio;
 - d) verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione degli studenti per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale;
 - e) tirocini formativi e di orientamento;
 - f) orientamento e tutorato.

Ulteriori deleghe inerenti l'organizzazione dei percorsi formativi potranno essere attribuite dal Consiglio di Dipartimento con delibera assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le funzioni delegate ai Consigli dei Corsi di Studio sono svolte in conformità alle linee-guida definite dal Consiglio di Dipartimento.

3. Il Consiglio del Dipartimento può delegare propri compiti al Consiglio di Direzione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Consiglio del Dipartimento può delegare propri compiti alla Commissione Paritetica docenti-studenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale di ateneo.
5. Il Consiglio del Dipartimento può delegare alle Unità specifiche funzioni, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale di ateneo.



6. Fanno parte del Consiglio:

- a) il Direttore;
- b) i professori e i ricercatori di ruolo, nonché i ricercatori a tempo determinato afferenti alla struttura primaria;
- c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Struttura Primaria;
- d) una rappresentanza degli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, in misura non inferiore al 15% dei componenti il Consiglio, che garantisca almeno un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato attivati nella struttura primaria;
- e) una rappresentanza degli assegnisti e dei borsisti che fanno riferimento alla struttura primaria e che abbiano contratti almeno di durata biennale;
- f) le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di didattica, ricerca e amministrazione, che partecipano alle adunanze senza diritto di voto e che, pertanto, non concorrono alla determinazione del *quorum* per la validità delle adunanze.

7. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo di cui al comma 6, lett. c), è determinato nella misura del 20% del numero complessivo del medesimo personale assegnato alla Struttura.

8. Il numero dei rappresentanti degli studenti di cui al comma 6, lett. d), è determinato nella misura del 15% dei componenti il Consiglio.

9. Il numero dei rappresentanti degli assegnisti e dei borsisti di cui al comma 6, lett. e), è determinato nella misura di 1 assegnista o 1 borsista, purché alla struttura ne facciano riferimento almeno 3 di essi.

10. Le modalità per la designazione dei rappresentanti di cui al comma 6, lettere c), d) ed e) sono stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.

11. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio sono assunte da una delle unità di personale di cui al comma 6, lett. f), del presente articolo, individuata dal Direttore con apposito provvedimento. Laddove lo ritenga necessario, con specifico e motivato provvedimento, il Direttore può nominare un sostituto.

Articolo 9 Sedute del Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Direttore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. La convocazione è affissa, altresì, all'Albo del Dipartimento. In caso di motivata urgenza, la



convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione. Eccezionalmente, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso di essa con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i componenti del Consiglio e se tale integrazione è approvata all'unanimità. Laddove lo ritenga necessario, il Direttore può invitare a partecipare, per la discussione di singoli punti, soggetti esterni al Consiglio.

3. Le sedute del Consiglio sono valide a condizione che:

- tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
- sia presente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

In caso di incompatibilità sia del Direttore sia del Direttore Vicario, nonché in caso di urgenza, la seduta è presieduta dal decano dei professori di I fascia presenti alla seduta.

4. Le componenti del Consiglio del Dipartimento di cui al precedente articolo 8, comma 6 – lettere a), b), c), d) ed e) –, ove non diversamente previsto da specifiche norme legislative e regolamentari, partecipano a tutte le deliberazioni.

Tuttavia:

- a) per la richiesta di avvio del procedimento di chiamata per la copertura di posti di professori di ruolo di I fascia è prevista la presenza dei soli professori di I fascia, che deliberano in merito a maggioranza assoluta;
- b) per la proposta di chiamata dei professori di I fascia, a conclusione delle procedure di reclutamento, è prevista la presenza dei soli professori di I fascia, che deliberano in merito a maggioranza assoluta;
- c) per la richiesta di avvio del procedimento di chiamata per la copertura di posti di professori di ruolo di II fascia è prevista la presenza dei soli professori di I e II fascia, che deliberano in merito a maggioranza assoluta;
- d) per la proposta di chiamata dei professori di II fascia, a conclusione delle procedure di reclutamento, è prevista la presenza dei soli professori di I e II fascia, che deliberano in merito a maggioranza assoluta;
- e) per la richiesta di avvio del procedimento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato è prevista la presenza dei soli professori di I e II fascia e dei ricercatori confermati, che deliberano in merito a maggioranza assoluta;
- f) per la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato, a conclusione delle procedure di reclutamento, è prevista la presenza dei soli professori di I e II fascia che deliberano in merito a maggioranza assoluta;
- g) le questioni relative ai professori e ai ricercatori che comportino un giudizio di merito sugli stessi sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore.

Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione sono presenti alla trattazione di tutti gli argomenti. Tali unità di personale partecipano alle adunanze con funzioni consultive e senza diritto di voto e, pertanto, non concorrono alla determinazione del quorum per la validità delle medesime adunanze.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dallo Statuto dell'Ateneo, da atti regolamentari e dalla normativa vigente. Ciascuna deliberazione deve essere assunta con voto palese, per alzata di mano o appello nominale,



ad eccezione delle votazioni riguardanti valutazioni discrezionali in merito a interessi individuali, valori e qualità di determinate persone, che devono essere adottate a scrutinio segreto.

6. Nessuno può partecipare alla discussione su questioni che lo riguardino personalmente ed esprimere su queste il proprio voto.

7. Tutte le deliberazioni sono assunte nel rispetto del Codice Etico della Comunità dell'Università degli Studi della Basilicata.

8. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono state adottate, e sono trasmesse con celerità agli uffici del Dipartimento che devono curarne l'esecuzione.

9. I verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali delle discussioni e il dispositivo di approvazione per ciascun punto all'ordine del giorno.

Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta.

Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva. Le rettifiche al verbale in sede di approvazione nella seduta successiva non possono modificare le determinazioni adottate.

10. I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati nella "*Unità operativa di Staff: Segreteria del Direttore*" ove presente, ovvero, presso la Struttura di Dipartimento il cui Responsabile, che ne avrà la cura, svolge attività di Segretario verbalizzante.

Estratti del verbale sono trasmessi, a cura del Direttore, agli uffici dell'Amministrazione centrale, qualora vi siano adempimenti a loro carico.

Articolo 10 **Consiglio di direzione**

1. Il Consiglio di Direzione coadiuva il Direttore nell'istruzione dei temi da sottoporre all'attenzione del Consiglio del Dipartimento, al quale formula proposte sulle materie di cui all'art. 25, comma 1 – lettere a), b) e c) -, dello Statuto. Il Consiglio, inoltre, può formulare proposte su tutte le altre materie previste dal medesimo art. 25.

2. Il Consiglio di Direzione elabora il documento annuale di valutazione delle attività della Struttura e lo sottopone al Consiglio del Dipartimento.

3. Il Consiglio di Direzione, inoltre, svolge i compiti eventualmente ad esso delegati dal Consiglio del Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 8, comma 3.

4. Il Consiglio di Direzione è composto da:

a) il Direttore del Dipartimento, che lo presiede;



- b) il Direttore vicario;
- c) il Presidente della Commissione Paritetica docenti-studenti o suo delegato, individuato tra i componenti di cui all'art. 12, comma 4, lett. a);
- d) i Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio o loro delegati;
- e) il Presidente della Commissione di Ricerca, se istituita;
- f) il Presidente della Commissione didattica, se istituita;
- g) un rappresentante dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca, designato dai Coordinatori stessi.

5. Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione partecipano alle sedute del Consiglio di direzione con funzioni consultive e di supporto.

6. I Consigli di Corso di Studio Interstruttura, ove presenti, il cui Presidente sia componente di altro Dipartimento, designa un delegato tra i professori e ricercatori del Consiglio di Corso di Studio Interstruttura afferenti al Dipartimento.

7. Il Consiglio di Direzione è costituito con Provvedimento del Direttore del Dipartimento.

8. I componenti del Consiglio di Direzione durano in carica quattro anni accademici.

Articolo 11 **Sedute del Consiglio di Direzione**

1. Il Consiglio di Direzione è convocato dal Direttore ogni volta che si renda necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei componenti. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.

3. Le sedute del Consiglio di Direzione sono valide a condizione che:

- tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
- sia presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

In caso di incompatibilità sia del Direttore sia del Direttore Vicario, nonché in caso di urgenza, la seduta è presieduta dal decano dei professori di I fascia presenti alla seduta.

4. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio di Direzione sono assunte da una delle unità di personale di cui al precedente art. 8, comma 6, lett. f), individuata dal Direttore con apposito provvedimento. Laddove lo ritenga necessario, con specifico e motivato provvedimento, il Direttore può nominare un sostituto.

I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati nella *"Unità operativa di Staff: Segreteria del Direttore"*.



Articolo 12 Commissione Paritetica docenti-studenti

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti ha le seguenti competenze:

- a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui alla lettera a);
- c) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio;
- d) esprime parere sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

2. Alla Commissione Paritetica docenti-studenti sono demandati i compiti previsti dalla legge 240/2010 e dai relativi decreti attuativi.

3. La Commissione Paritetica docenti-studenti, inoltre, svolge i compiti eventualmente ad essa delegati dal Consiglio del Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 8, comma 4.

4. La Commissione Paritetica docenti-studenti è composta da:

- a) 1 professore o ricercatore per ciascun Corso di Studio designato dai relativi Consigli, ovvero 2 professori o ricercatori, nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico;
- b) 1 studente per ciascun Corso di Studio, ovvero 2 studenti nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico, designato/i al proprio interno dalla rappresentanza degli studenti nel Consiglio del medesimo Corso di Studio, in apposita riunione.

In presenza di un unico corso di studio, la Commissione Paritetica docenti-studenti è composta da due componenti di cui alla lettera a) e da due componenti di cui alla lettera b).

Il Presidente è designato tra i componenti di cui alla lettera a), nella prima seduta.

5. La Commissione Paritetica docenti-studenti è costituita con Provvedimento del Direttore del Dipartimento, che convoca la prima riunione.

6. I componenti della Commissione Paritetica docenti-studenti durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione degli studenti, il cui mandato è di durata biennale.

7. La Commissione Paritetica docenti-studenti è convocata dal Presidente ogni volta che si renda necessario.

8. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei componenti.

9. Le sedute della Commissione sono valide se sia presente la maggioranza assoluta dei componenti



e a condizione che siano rappresentate entrambe le componenti di cui al comma 4, lettere a) e b).

10. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza nelle prime tre votazioni, nella terza di esse prevale il voto del Presidente.

11. Partecipa alle sedute della Commissione Paritetica docenti-studenti, con funzioni consultive e senza diritto di voto, il Responsabile del Settore Gestione della Didattica, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

12. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati nel Settore Gestione della Didattica.

Articolo 13 Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio svolge funzioni istruttorie e di proposta in materia di organizzazione e gestione delle attività di uno o più corsi di studio affini per contenuti, anche attivati da più strutture primarie.

2. Il Consiglio del Corso di Studio elabora proposte in materia di:

- a) definizione e modifiche degli ordinamenti dei Corsi di Studio;
- b) definizione e modifiche dei regolamenti dei Corsi di Studio;
- c) articolazione dell'offerta formativa dei Corsi di Studio;
- d) procedure di autovalutazione del Corso di Studio.

3. Al Consiglio di Corso di Studio sono delegate, con potere deliberativo, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, del presente regolamento.

4. Le modalità di composizione, di nomina del Coordinatore e di funzionamento del Consiglio del Corso di Studio sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio della Struttura Primaria ed emanato dal Direttore della Struttura stessa. Tale regolamento, nel caso di Corso di Studio Interstruttura, è approvato dal Senato Accademico, su proposta delle Strutture Primarie coinvolte, ed è emanato con decreto del Rettore. Nella composizione del Consiglio del Corso di Studio deve essere garantita la presenza di una rappresentanza degli studenti nella misura del 15%. Tale rappresentanza, nel caso in cui non risultasse eletta, è designata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento, tra gli studenti iscritti al Corso di studio.

5. Il Consiglio del corso di studio svolge funzioni istruttorie in ogni altra materia inerente l'organizzazione dei percorsi formativi, non ricompresa tra le materie oggetto di delega.

Articolo 14 Commissione Didattica

1. L'istituzione della Commissione Didattica è facoltativa.



2. La Commissione Didattica è istituita dal Consiglio del Dipartimento ed è composta da 1 professore o ricercatore per ciascun corso di studio, ovvero 2 professori o ricercatori, nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico, designati dai medesimi Consigli di Corsi di Studio e nominati dal Direttore del Dipartimento.
3. Alla Commissione Didattica partecipa, con funzioni consultive, il Responsabile della Gestione del Settore Didattica del Dipartimento.
4. La Commissione Didattica svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività didattiche della Struttura Primaria e, in particolare, armonizza le proposte e i pareri dei Consigli di Corso di Studio, ai fini della definitiva proposta da sottoporre al Consiglio del Dipartimento.
5. La Commissione Didattica formula al Consiglio del Dipartimento proposte e pareri in materia di monitoraggio, valutazione e autovalutazione delle attività didattiche.
6. Le modalità di funzionamento della Commissione Didattica sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato dal Direttore.
7. Il Consiglio del Dipartimento, per i Corsi Interstruttura di cui è sede amministrativa, può istituire Commissioni Didattiche Interstruttura in accordo con i Dipartimenti coinvolti, previa deliberazione dei Consigli dei medesimi Dipartimenti.
8. Le modalità di composizione e di funzionamento della Commissione Didattica Interstruttura sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dai Consigli dei Dipartimenti/Scuole coinvolti ed emanato dal Direttore della Struttura Primaria in cui ha sede amministrativa il corso di studio.
9. Qualora non istituita, le funzioni della Commissione Didattica e/o della Commissione Didattica Interstruttura sono svolte dal Consiglio di Direzione.

Articolo 15 Commissione di Ricerca

1. L'istituzione della Commissione di Ricerca è facoltativa.
2. La Commissione di Ricerca è istituita dal Consiglio del Dipartimento ed è composta, di norma, da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti individuati/eletti dal medesimo Consiglio, che ne stabilisce il numero e la composizione in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare del Dipartimento e ne nomina il Coordinatore.
3. Alla Commissione di Ricerca partecipa, con funzioni consultive, il Responsabile del Settore Ricerca del Dipartimento.
4. La Commissione di Ricerca svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività di ricerca e di autovalutazione della ricerca del Dipartimento secondo la normativa vigente.



5. La Commissione di Ricerca formula al Consiglio del Dipartimento proposte e pareri in materia di promozione della ricerca, di organizzazione e coordinamento delle infrastrutture e delle risorse strumentali, di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca.
6. Le modalità di funzionamento della Commissione di Ricerca sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato dal Direttore.

Articolo 16

Personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato al Dipartimento dal Direttore generale con proprio provvedimento.
2. Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di didattica, ricerca e amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, coadiuvano il Direttore per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-gestionale.
3. Il personale inquadrato nella "Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati", in considerazione della specifica qualificazione e in base alle esigenze del Dipartimento, svolge attività di supporto alla ricerca, alla didattica e/o ai servizi con il coordinamento del Direttore del Dipartimento o di un soggetto specificamente delegato.
4. Il personale di cui al precedente comma 3, con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio, può essere assegnato a uno o più laboratori di cui al successivo art. 18 e/o ai settori e unità operative appartenenti al Dipartimento.

Articolo 17

Locali e attrezzature

1. Il Dipartimento ha sede nei locali ad esso assegnati dall'Ateneo. I locali assegnati al Dipartimento sono destinati esclusivamente alle attività istituzionali della struttura. Attività extra-istituzionali dovranno essere appositamente autorizzate dal Direttore, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di ateneo.
2. Il Dipartimento, per l'assolvimento dei propri compiti, si avvale degli studi, dei laboratori, delle attrezzature e dei materiali in dotazione e degli ulteriori beni mobili e immobili eventualmente assegnati o acquisiti a qualunque titolo.
3. L'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature del Dipartimento è consentito a tutto il personale della Struttura, agli studenti iscritti ai Corsi di Studio, ai Corsi di Dottorato di ricerca, ai Master e alle Scuole di Specializzazione, agli assegnatari di borse di studio e Assegni di ricerca, in base alle relative esigenze.
4. L'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature del Dipartimento è consentito, inoltre, a professori e ricercatori di altre Università, agli affidatari di insegnamenti, ai ricercatori di enti di



ricerca e del mondo della produzione, nonché ad altri soggetti legittimati in forza di contratti, accordi e convenzioni.

5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4, l'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature da parte di soggetti esterni deve essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento.

Articolo 18 Laboratori

1. Nel Dipartimento possono essere attivati laboratori di ricerca, di didattica e di servizi.
2. Il responsabile dei laboratori di cui al comma 1 coincide con il "responsabile delle attività" previsto dall'art. 8 del *"Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.I. 363 del 5.8.98"*, fatta eccezione per il responsabile dei laboratori in cui sono utilizzati esclusivamente videoterminali o attrezzature non comportanti rischi specifici.
3. Nel caso in cui il responsabile dei laboratori non coincida con il "responsabile delle attività" richiamato al comma precedente, la responsabilità scientifica è affidata dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore, a un professore di ruolo o ricercatore confermato.
4. Il responsabile tecnico dei laboratori di cui al comma 1 coincide con il "preposto" previsto dagli artt. 8 e 9 del *"Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.I. 363 del 5.8.98"*, fatta eccezione per il responsabile tecnico dei laboratori in cui sono utilizzati esclusivamente videoterminali o attrezzature non comportanti rischi specifici.
5. Nel caso in cui il responsabile tecnico non coincida con il "preposto" richiamato al comma precedente, la responsabilità tecnica è affidata dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore, a tecnici in possesso di idonea qualifica professionale.
6. Il funzionamento di ciascun laboratorio può essere normato da un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio del Dipartimento.

Articolo 19 Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria e contabile del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 20 Approvazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del



Dipartimento ed è approvato dal Senato Accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Esso è emanato dal Rettore con proprio decreto.

2. Per le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento si applicano le disposizioni indicate al comma 1.

Articolo 21 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, anche in tema di sicurezza, si rinvia alle leggi vigenti in materia, allo Statuto dell'Ateneo e ai Regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata.

Articolo 22 **Norma Transitoria**

1. Nelle more dell'approvazione degli appositi Regolamenti, ove necessario, i Componenti e i Presidenti/Coordinatori degli Organi interni al Dipartimento possono essere designati dal Consiglio del Dipartimento.

Articolo 23 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.